

# **PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE DI ISTITUZIONE DEGLI ORDINI IN TEMA DI REGOLAMENTO ELETTORALE**

*Promozione delle pari opportunità e incentivazione della presenza del genere femminile alla partecipazione della vita ordinistica. Introduzione della quota massima di genere nella composizione dei Consigli dell'Ordine e del Comitato Centrale.*

\*\*\*\*\*

## **INTRODUZIONE**

Con questa proposta si intende introdurre regole nella rappresentanza dei Consigli Direttivi degli Ordini che aiutino a rimuovere le disuguaglianze di genere a seguito del fenomeno della sottorappresentanza delle donne nei consigli e negli organi decisionali.

L'Osservatorio ritiene, infatti, che, al fine di cogliere tale obiettivo, sia necessario modificare il regolamento elettorale con lo scopo di offrire alle donne medico la possibilità di partecipare alla vita ordinistica, adottando politiche di discriminazione positiva che, anche per un periodo limitato, "forzino" il sistema istituzionale a recepire con maggiore intensità l'esercizio della rappresentanza da parte delle donne.

La pratica di politiche di discriminazione positiva è stata introdotta negli ordinamenti europei soprattutto dal diritto comunitario. In modo solenne, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 23, dopo aver affermato la "parità tra donne e uomini" al comma 1, in quello successivo legittima "misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato".

L'articolo 51 della Costituzione italiana stabilisce che "tutti cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". E, a tal fine, indica programmaticamente al legislatore, anche regionale, l'adozione di provvedimenti che "favoriscano le pari opportunità tra uomini e donne".

Recentemente, la legge elettorale della Regione Campania (legge regionale n. 4 del 2009), ha introdotto, per la prima volta nell'ordinamento italiano, la cosiddetta preferenza di genere.

La presenza delle donne medico in Italia è andata progressivamente aumentando raggiungendo negli ultimi anni quote che in alcune fasce d'età superano il 50 % degli iscritti all'Ordine. Questo fenomeno è stato abbondantemente analizzato e approfondito in numerosi convegni a partire da quello di Caserta nel 2007. La rappresentanza nei Consigli direttivi non rispecchia la reale situazione e quindi si ritiene, a nostro avviso, che siano maturi i tempi per una proposta normativa che garantisca una rappresentanza della reale composizione della classe medica.

Pertanto si propone l'introduzione delle seguenti norme da inserire nella Legge di Istituzione degli Ordini:

- a) un limite alla presenza di un solo genere nella Consiglio Direttivo degli Ordini e nella composizione del Comitato Centrale
- b) la previsione, per l'elezione a consigliere in caso di più candidati con il medesimo numero di voti, della preferenza per il candidato di genere meno rappresentato, ovvero, in subordine, per quello più giovane di età.

La disciplina proposta non modifica in altre parti l'attuale sistema elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo, e dunque potrà trovare applicazione con relativa semplicità, in caso di positivo accoglimento e di approvazione da parte della Federazione, anche in vigenza delle attuali norme elettorali, ponendo la FNOMCeO all'avanguardia nell'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

### **Le quote massime di genere nelle lista per l'elezione del Consiglio direttivo degli Ordini.**

Il contenuto della disposizione consiste nel limitare la presenza di un solo genere nella composizione dei Consigli Direttivi dell'Ordine e nel Comitato Centrale al 60 per cento del totale.

La finalità della previsione, nell'attuale contesto, è evidentemente quella di "ampliare l'offerta" di candidature femminili, prevedendo in caso contrario la non convalida delle Elezioni.

### Proclamazione degli eletti e graduatoria

1. Ai fini della proclamazione degli eletti, la graduatoria dei candidati in ciascuna lista è data dal numero di preferenza (cifra individuale) ottenuti da ciascun candidato. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati del genere meno rappresentato e, in subordine, quelli più giovani d'età. La rappresentanza di un unico genere non può, in ogni caso, superare il 60 %. Pertanto si proclameranno eletti i candidati dell'altro genere che hanno conseguito il maggior numero di voti fino a ricoprire il restante 40 %.